



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA' ECONOMICHE

ID

P.G. n.

COMUNE DI RAVENNA
29/03/2017
0050968
08-06

ORDINANZA TL n. 395/2017

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA TUTELA DALL' INQUINAMENTO ACUSTICO PER LE ATTIVITA' CHE SVOLGONO TRATTENIMENTI DANZANTI E SPETTACOLI MUSICALI ALL'APERTO

IL SINDACO

Premesso:

che la politica di promozione e sviluppo turistico adottata dal Comune di Ravenna, con la piena consapevolezza della rilevanza che il settore del turismo riveste nell'economia del territorio, punta, tra l'altro, alla destagionalizzazione dell'offerta turistica e commerciale, al fine di estendere i benefici effetti di crescita economica e culturale all'intero arco dell'anno attraverso l'affermazione di proposte ricreative di elevato standard qualitativo, intese alla piena e migliore fruibilità dei servizi connessi;

che gli stabilimenti balneari ed i pubblici esercizi annessi e/o ubicati sull'arenile demaniale svolgono un ruolo determinante nella promozione e nella affermazione dell'offerta turistico-ricreativa della riviera ravennate e che, pertanto, l'Amministrazione è concretamente impegnata nella valorizzazione delle attività musicali, di intrattenimento, ricreative, culturali, promosse dai medesimi, riconoscendone la qualità imprenditoriale che gli stessi esprimono con positivi risvolti sul tessuto economico del territorio;

che è tuttavia necessario contemperare le diverse esigenze ed aspettative in campo e, in particolare, quelle di ricreazione, divertimento e svago di turisti e residenti, di riscontro e guadagno economico di imprenditori ed operatori turistici e, non da ultime, quelle legate al diritto di fruire di un ambiente tranquillo e sereno, dove non siano compromessi l'ordine pubblico e la pubblica quiete, di residenti ed ospiti;

che capita purtroppo di frequente che le attività musicali svolte dagli stabilimenti balneari, dai pubblici esercizi e dai locali da ballo all'aperto a causa del superamento dei limiti acustici e del volume impiegato trasformino i suoni in rumore, esponendo a serio rischio la salute pubblica, che rappresenta un interesse da tutelare e difendere;

che sono numerosi gli esposti e le lamentele che ogni anno, in particolare d'estate, pervengono all'Amministrazione da parte di cittadini ad ogni titolo presenti sul territorio del Comune per disturbo alla pubblica quiete causato dalle attività musicali all'aperto svolte dagli stabilimenti balneari, dai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande ubicati sull'arenile demaniale, a causa del superamento dei limiti acustici e per la protrazione degli orari consentiti;

Considerato:

che per le ragioni di cui sopra nell'anno 2014, con ordinanza p.g. n. 64015/2014, TL n. 706/2014 del 27/05/2014, si era reso necessario regolamentare in via sperimentale le modalità di controllo delle emissioni sonore con l'utilizzo di sistemi innovativi di prevenzione e controllo dell'inquinamento acustico attraverso l'ausilio di misuratori di livelli sonori (cd. Fonometri), installati **presso gli stabilimenti balneari e i pubblici esercizi ubicati sull'arenile demaniale che effettuano trattenimenti danzanti all'aperto, pubblici spettacoli musicali organizzati in forma imprenditoriale ed altresì per i piccoli trattenimenti e spettacoli in genere che proseguono con musica oltre le ore 24,00;**

che analoga ordinanza è stata emanata nel 2015 (ordinanza TL 375/2015);

che decorsi due anni di sperimentazione, si è ravvisata in condivisione con ARPAE Ravenna, l'opportunità di riproporre specifica ordinanza a tutela della salute pubblica per prevenire e contenere fenomeni di inquinamento acustico derivanti dallo svolgimento delle attività di trattenimento danzante e spettacoli musicali all'aperto e al fine di assicurare un più efficace sistema di controlli;

che le disposizioni relative alla diffusione della musica e alle modalità di svolgimento dei trattenimenti nell'ambito degli stabilimenti balneari e dei pubblici esercizi, ubicati sull'arenile demaniale, sono disciplinate con cadenza annuale nelle specifiche ordinanze contenenti le relative disposizioni in merito;

che, in particolare l'art. 11, c. 6 della legge 15/12/ 2011, n. 217, stabilisce che i trattenimenti musicali e danzanti svolti quali attività accessorie negli stabilimenti balneari, così come sancito all'art. 34 quater del D.L. n. 179/2012, sono soggetti al rispetto, tra l'altro, delle norme in materia di inquinamento acustico, ferma restando l'applicazione dei limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della Legge 26/10/1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

che la Regione Emilia-Romagna ha promulgato la L.R. 9/5/2001, n. 15, recante "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*", che all'art. 11 stabilisce "*le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della legge n. 447/1995, sulla base dei criteri fissati dalla*

Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge “;

che, in attuazione di tale previsione, è stata approvata la delibera della Giunta regionale 21 gennaio 2002, n. 45, riferita a “*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività*”, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 15/2001, per cui sono ammesse le manifestazioni a carattere temporaneo, tra cui i trattenimenti musicali e danzanti, con l’impiego di sorgenti sonore amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;

che si rende necessario contemperare lo svolgimento delle attività di trattenimento danzante e pubblici spettacoli musicali effettuati sull’arenile, così come previste dal già citato art. 11, c. 6 della legge n. 217/2011, e quelle svolte dai pubblici esercizi ubicati sull’arenile demaniale, con l’esigenza di prevenire i fenomeni di inquinamento acustico da queste provocate con il verificarsi di situazioni di disturbo della quiete pubblica ed ambientale a danno della generalità della popolazione residente e turistica attraverso la definizione di criteri per lo svolgimento di dette attività negli stabilimenti balneari e nei pubblici esercizi annessi e/o ubicati sull’arenile demaniale;

Rilevato:

che la tutela della salute pubblica è da considerarsi preminente rispetto a quella di tutela della concorrenza prevista dall’art. 11, comma 6 della Legge n. 217/2011;

che lo svolgimento di trattenimenti musicali e danzanti, potenzialmente tutti i giorni, con livelli sonori superiori ai limiti di emissione ed immissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, anche se fino alle ore 24, sarebbe causa di gravi disagi alla popolazione, di danni alla salute pubblica e all’ambiente urbano, oltre a discordare con il principio normativo di tutela ambientale per le attività a carattere temporaneo su cui si basa la DGR n. 45/2002 che stabilisce un numero limitato di eventi;

che, al fine di tutelare la popolazione da possibili problematiche dovute all’inquinamento acustico è opportuno che gli stabilimenti balneari, i locali di pubblico spettacolo ed i pubblici esercizi di somministrazione ubicati sull’arenile demaniale che utilizzano impianti sonori per le attività di spettacolo e trattenimenti impieghino misuratori dei livelli di emissione sonora prodotta (c.d. fonometri), rivelatisi in grado di garantire un efficace ruolo di prevenzione, vigilanza e controllo sul rispetto dei limiti delle emissioni ed immissioni sonore;

Visti:

- l'art. 9 della Legge 447/1995 “legge quadro sull'inquinamento acustico” e l'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000, “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali*” e s.m.i. che stabiliscono la facoltà del sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di motivi eccezionali e urgenti di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- Il Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato in data 28/05/2015 con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 modificato a seguito do approvazione della variante di adeguamento e semplificazione del RUE con Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 15/04/2016;
- il D.P.C.M. n. 215 del 16/4/1999 “*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*”;
- la L.R. n. 15 del 9/5/2001, n. 15, “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*” ed in particolare l'art. 11 per il quale: le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia – Romagna n. 673 del 14/4/2004, “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. n. 15 del 9/5/2001, recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 45 del 2002;
- il DPR 19/10/2011, n. 227 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese....omissis*”
- la legge n. 241 del 7/8/1990, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- l' art. 9 del R.D. n. 773 del 18/6/1931, “*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*”;
- l'art. 11 comma 6 della L. 217/2011 “*Legge comunitaria per l'anno 2010*” smi;
- la delibera di Giunta comunale n. 34403/112 del 18/03/2014 avente oggetto: “*Definizione delle tipologie di attività di piccoli trattenimenti e spettacoli*”;

Informate le Associazioni di Categoria

Tutto ciò premesso

ORDINA

1. gli stabilimenti balneari, i locali di pubblico spettacolo ed i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui alla L. R. 14/2003, ubicati sull'arenile demaniale che effettuano attività di trattenimento danzante e pubblici spettacoli musicali all'aperto, allo scopo di garantire livelli acustici conformi alle disposizioni normative in materia di inquinamento acustico e al fine di permettere un adeguato controllo dei livelli di rumorosità prodotti dall'attività musicale, sono obbligati, presentando apposita Valutazione d'Impatto Acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ad installare un sistema di controllo, misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (cd. fonometro) che consenta la verifica del rispetto dei limiti fissati nella valutazione di impatto acustico sulla base delle normative applicabili in materia acustica. Tale sistema dovrà essere opportunamente dotato di dispositivi antimanomissione e dovrà essere prevista l'apposizione di sigilli da parte della Polizia Municipale dopo verifica e attestazione di corretta funzionalità da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Il sistema dovrà essere di tipo dedicato, dotato di un computer, o analogo, che preveda la generazione e la registrazione di allarmi automatici di violazione dei parametri autorizzati stabiliti e fissati dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Le registrazioni dei livelli sonori devono essere inviate, in forma digitale, in tempo reale e con continuità sulle 24 ore al Comune, a prescindere dagli orari o dalle giornate di apertura delle attività conservate, nonché consultabili e a disposizione anche presso l'esercizio per un tempo non inferiore a un anno. Le caratteristiche tecniche principali dei componenti del sistema e dell'impianto di rilevazione e registrazione dei livelli sonori sono stabilite e contenute nell'apposita scheda tecnica allegata. Sulla base della tipologia di strumentazione di rilevamento e registrazione utilizzata e/o della classe di precisione indicata dal costruttore dovrà essere stabilita e fissata una soglia di tolleranza dei livelli registrati prima della generazione degli allarmi.
2. L'obbligo di cui al precedente punto 1 sussiste anche per gli stabilimenti balneari che effettuano piccoli trattenimenti e spettacoli così come definiti nel documento approvato con delibera di Giunta comunale n. 34403/112 del 18 marzo 2014 avente oggetto: "Definizione delle tipologie di attività di Piccoli Trattenimenti e Spettacoli" qualora tali attività musicali proseguano oltre le ore 24,00.
3. Nel caso degli stabilimenti balneari che svolgono trattenimenti di cui al precedente punto 2 nel numero massimo di 2 a settimana, in orario non oltre le ore 24 e con utilizzo di impianti elettroacustici costituiti da non più di 2 diffusori acustici aventi, ciascuno, potenza non superiore a 150 W RMS, resta salva la facoltà di non installare il sistema di rilevazione e registrazione dei livelli sonori di cui sopra. Come previsto dall'Art 4 del DPR 227/11, dovrà essere presente una espressa

attestazione scritta da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale di rispetto dei livelli sonori stabiliti dal DPCM 14/11/97 e dal DPCM 215/99, rilasciata a seguito di apposita documentazione di impatto acustico che dovrà essere conservata presso lo stabilimento, e dovranno essere preventivamente comunicate le date degli spettacoli.

4. Resta altresì salva la facoltà, per gli stabilimenti balneari, su espressa attestazione scritta da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale come al precedente punto 3, ai sensi dell'Art 4 del DPR 227/11, del rispetto dei livelli sonori stabiliti dal DPCM 14/11/97 e dal DPCM 215/99, di non installare il sistema di rilevazione e registrazione dei livelli sonori di cui sopra nel caso in cui venga effettuata una semplice diffusione di sottofondo. Tale attività potrà avvenire con impianti non specificatamente attrezzati per un eventuale utilizzo con un operatore (senza consolle o predisposizione per DJ), o di tipo "compatto" o, comunque, alimentati da un solo amplificatore per tutti diffusori i quali devono avere una potenza massima erogabile non superiore ai 20 W RMS ciascuno. Per tale casistica l'orario di funzionamento degli impianti seguirà quello dell'apertura dell'esercizio.

In presenza di particolari occasioni, circostanze, eventi e manifestazioni, per comprovati motivi di pubblico interesse, resta salva la facoltà per il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, di adottare deroghe generali all'orario di attività ovvero allo svolgimento degli intrattenimenti disciplinati dalla presente ordinanza.

DISPONE

le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza comporteranno l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- A) la mancata ottemperanza alle disposizioni a tutela dell'inquinamento acustico di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria fissa di 250,00 €;
- B) per gli stabilimenti balneari che, ai sensi dei precedenti punti 3 e 4, si avvalgono della deroga all'installazione del fonometro, al primo superamento dei livelli sonori definiti dalla normativa, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico, si applicherà la sanzione accessoria consistente nell'obbligo di installare il sistema di rilevazione e registrazione dei livelli sonori (fonometro di cui al punto 1) entro 20 giorni dalla data di notifica del provvedimento relativo al superamento;
- C) il primo superamento dei limiti sonori definiti dalla normativa comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico;

- D) il secondo superamento dei livelli sonori definiti dalla normativa, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico, comporterà anche l'applicazione della sanzione accessoria, consistente nella inibizione a svolgere tutti i tipi di trattenimenti e di pubblico spettacolo, sia serali che pomeridiani, oltre che l'impossibilità di diffondere musica di sottofondo e la sospensione delle attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande annessa oltre le ore 20.00, nei giorni del venerdì, sabato e domenica immediatamente successivi alla data di notifica del relativo provvedimento.
- E) nel caso di recidiva, vale a dire quando la stessa infrazione sia stata commessa per almeno tre volte, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico, si applica anche la sanzione accessoria consistente nell'inibizione a svolgere tutti i tipi di trattenimenti e di pubblico spettacolo, sia serali che pomeridiani, oltre che l'impossibilità di diffondere musica di sottofondo e la sospensione delle attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande annessa oltre le ore 20.00 nei 7 (sette) giorni successivi alla data di notifica del relativo provvedimento.

Le sanzioni elevate mediante i sistemi di misurazione dei livelli sonori avranno valore legale dal momento dell'avvenuta verifica e piombatura del sistema.

La presente ordinanza entra in vigore dal momento dell'affissione all'albo pretorio e la sua efficacia permarrà per la durata di un anno solare.


La Polizia Municipale, ARPAE e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

I N F O R M A

avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. per l'Emilia-Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Ravenna, 28.03.2017

IL SINDACO
Michele de Pascale



SCHEDA TECNICA

Descrizione del sistema di controllo, misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (cd. fonometro).

Prestazioni minime del sistema

Il sistema di controllo, misurazione e registrazione dei livelli deve essere in grado di rilevare i livelli emessi dall'impianto elettroacustico, gli orari di utilizzo dello stesso, gestire comandi per lo spegnimento automatico all'impianto elettroacustico, registrarli e inviarli all'Amministrazione Comunale; deve inoltre poter gestire tutto il sistema con una allarmistica, da registrare e inviare tramite e-mail, per segnalare i superamenti dei valori di rumorosità medi e istantanei impostati, dell'orario autorizzato, di guasti o manomissioni.

La sonda di captazione e registrazione dei livelli sonori (microfono) deve essere dotato di un sistema di bloccaggio tramite piombatura (da effettuarsi dalla Polizia Municipale a seguito della verifica e dichiarazione di corretto funzionamento effettuata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale), così da garantire il riconoscimento immediato di eventuali manomissioni o scollegamenti della sonda e del registratore stesso; inoltre deve poter rimanere in funzione anche senza alimentazione elettrica per almeno due giorni tramite una batteria interna e segnalando l'anomalia con il sistema di allarmi automatici via e-mail.

Il sistema, qualora sia dotato di limitatore digitale programmabile su più canali, c .d. "processore", deve essere in grado di gestire almeno quattro funzioni, pilotando autonomamente l'apparato di limitazione automatico dell'impianto con le seguenti funzioni:

- spegnimento e riaccensione;
- richiamare i diversi livelli di taratura preconfigurabili programmati in virtù del fatto che i limiti ambientali sono diversi in funzione del periodo di svolgimento (diurno/notturno) e della tipologia di trattenimento (manifestazione temporanea o meno).

In alternativa, qualora il sistema sia dotato di limitatore, analogico o digitale, non programmabile su più settaggi ma comunque con caratteristiche a norma con il DPCM 215/99 per quanto concerne la cessazione del segnale audio allo spegnimento, esso dovrà essere impostato inderogabilmente in modo fisso sul livello di soglia notturno o comunque più cautelativo.

La funzionalità di spegnimento automatico è opzionale. Il sistema deve comunque inviare una segnalazione di allarme per il superamento dei diversi limiti applicabili nonché degli orari prescritti applicando una tolleranza per questi ultimi di 5 (cinque) minuti.

Il sistema, tramite un PC o analogo con software dedicato, deve poter comunicare con il Registratore dei livelli sonori leggendo da esso con frequenza continua i dati, compilando i files (nei formati sotto indicati) ove sono riportati i dati utili agli organi di controllo riferiti all'utilizzo degli impianti elettroacustici, e caricandoli tramite FTP sul server del Comune (per tale processo si consiglia una linea sempre connessa, tipo ADSL o similare, in quanto il sistema dovrà poter accedere in modo continuativo alla rete web per inviare in tempo reale i dati o le segnalazioni).

Il programma, con lo scopo di facilitare il lavoro di verifica agli accertatori, deve essere in grado di gestire le seguenti tipologie di allarmi:

- superamento dell'orario di chiusura impostato;
- superamento dei livelli impostati;
- incongruenza fra i livelli sonori misurati dalla sonda fonometrica ed il segnale audio dell'impianto elettroacustico rispetto a quelli di taratura certificati da Tecnico Competente in Acustica Ambientale all'atto di verifica del sistema prima dell'apposizione dei sigilli;
- eventuali guasti quali: mancanza alimentazione, scollegamenti delle sonde di rilevamento e controllo, mancanza collegamento rete web e relativo invio dati, e/o altre manomissioni al sistema.

Il PC deve essere dotato di un sistema di mantenimento dell'orario corretto, reperendolo tramite un servizio di orario sincronizzato all'orario satellitare in modo che tutti gli apparati rispettino lo stesso orario con differenze contenute entro il minuto; lo stesso orario deve essere utilizzato per determinare gli orari di accensione e spegnimento dell'impianto elettroacustico, per i LOG interni dei comandi intercorsi fra PC e sonda fonometrica e per i comandi dello spegnimento automatico dell'impianto elettroacustico. Le applicazioni o i software dedicati dovranno essere dotati di password di protezione per la modifica e/o la chiusura degli stessi e avviarsi automaticamente all'avvio del PC, nel caso di una mancanza di alimentazione o distacco temporaneo, senza necessità di alcuna interazione. Tale PC deve rimanere acceso durante tutto il periodo di attivazione, compresi gli orari di chiusura dell'attività, fatta eccezione per le operazioni di manutenzione, verifiche tecniche da parte dell'installatore o dell'Amministrazione Comunale o per la chiusura stagionale, debitamente comunicate.

Tutte le sospensioni o inattività del sistema per un tempo prolungato (oltre le 48 ore) devono essere comunicate tempestivamente a tutti gli Organi di controllo e vigilanza coinvolti (vedi indirizzi e-mail di invio degli allarmi di seguito riportati).

Per stabilire con assoluta certezza se vi sia o meno attività musicale, ovvero diffusione di suono tramite l'impianto elettroacustico, all'impianto audio deve essere collegata una sonda in grado di rilevare la presenza di segnale audio ai diffusori sonori più rilevanti rispetto ai ricettori potenzialmente impattati, o ai sistemi di amplificazione di questi, tramite collegamento fisico diretto senza commutatori, selettori o regolatori. I dati devono essere memorizzati, in parallelo con i livelli di pressione sonora così da poterli correlare, all'interno del sistema per almeno dodici mesi con frequenza non superiore a un minuto. L'alterazione del collegamento fisico della sonda deve generare un allarme

Per effettuare lo spegnimento automatico il sistema dovrà intervenire sull'apparato di limitazione ove, in base alla tipologia dello stesso, vengono richiamate automaticamente le impostazioni pre-configurate nel caso di sistemi digitali programmabili (c.d. "processori") o eventualmente spegnendolo qualora vi siano sistemi analogici (in conformità al DPCM 215/99 alla disattivazione del sistema atto a limitare i livelli entro i limiti di Legge deve corrispondere la cessazione della emissione da parte dell'impianto elettroacustico).

Gli stabilimenti balneari che svolgono attività di trattenimento/pubblico spettacolo con musica dal vivo o riprodotta con impianti di proprietà degli artisti che si esibiscono, qualora non dotati di impianto elettroacustico proprio, potranno installare anche solo il registratore dei livelli sonori con PC dedicato e sistema di trasmissione dei dati all'amministrazione comunale, con la medesima messaggistica di allarme di quelli per gli impianti "fissi". Le soglie di allarme dovranno essere

impostate in base alla tipologia di trattenimento da svolgere comunicato e/o autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Scheda tecnica delle prestazioni minime dei componenti:

- sonda fonometrica con microfono a condensatore con risposta in frequenza da 20 a 20.000 Hz ed un range di lettura da comprendere i valori minimi della soglia di attivazione dell'impianto elettroacustico (inferiore ai 70 dBA) e i valori massimi rapportati al rispetto del DPCM 215/99 nelle zone occupate dagli avventori (superiore ai 110 dBA), posizionato vicino ai diffusori sonori più rilevanti nella direzione del ricettore più sensibile (la posizione esatta deve essere definita dal Tecnico Abilitato in Acustica sulla base di una valutazione di impatto acustico al ricettori ed eventualmente sentita ARPAE).
- registratore di livelli sonori con pesatura A, con rilevamento dei parametri LAeqT e LASmax, con T = 1 min, archivio interno in grado di contenere almeno di 60 gg di misure con campionamento di T = 1 min, batteria tampone interna per garantirne il funzionamento senza alimentazione elettrica per almeno 5 gg.
- Scheda e/o sistema di controllo con almeno 4 relè per spegnimento automatico o per la gestione di altri comandi dotata di contatti NA e NC, controllabile dal PC tramite protocollo di comunicazione.
- PC in grado di leggere i dati dal registratore di livelli e di compilarli in un file come segue:

AAAA-MM-GG-HHmm.ext dove:

AAAA è l'anno (es. 2017)

MM è il mese (es. 05 per maggio)

GG è il giorno (es. 07 per il giorno 7)

HH è l'ora di invio (es. 00 per la mezzanotte)

mm sono i minuti (es. 30)

ext è l'estensione che identifica il formato del file (es. PDF, XLS, CSV etc.)

Ad esempio per un invio di un file PDF effettuato il 09/06/2017 alle ore 22:05 il nome del file sarà: 2017-06-09-2205.pdf, Il file che viene inviato deve essere leggibile con applicazioni open source o già presenti nell'amministrazione comunale (es. Acrobat Reader, Microsoft Office o OpenOffice, Libre Office etc.), e non deve richiedere ulteriori elaborazioni per la importazione e visualizzazione né essere leggibile unicamente mediante un software proprietario o della società che produce la sonda fonometrica o gli apparati.

Il file deve essere di facile comprensione e deve indicare, in modo chiaro e non equivocabile almeno i seguenti parametri:

1) i livelli e gli orari delle emissioni sonore prodotte (i parametri LAeqT e LASmax registrati ad ogni minuto);

- 2) l'orario di spegnimento degli impianti elettroacustici;
 - 3) la registrazione dei livelli di emissione sonora prodotti nell'intervallo intercorso tra il precedente invio e il momento dell'invio corrente,
 - 4) il nome dell'Attività con il numero di serie dell'apparato di registrazione dei livelli e le soglie impostate.
- PC dedicato o analogo con orario sincronizzato automaticamente uguale per tutti coloro che hanno il sistema installato con un errore inferiore ad un minuto (riferimento comune con l'orario satellitare riconosciuto) che deve essere in grado di:
 - leggere, tramite collegamento fisico (cavi) direttamente all'impianto audio (nel caso di impianti dotati di più diffusori dovrà essere collegato al sistema di amplificazione dei diffusori più rilevanti per l'impatto acustico e su almeno due differenti linee), per rilevare la presenza o assenza di attività musicale svolta dall'impianto stesso e memorizzare il dato per almeno un anno.
 - Memorizzare i parametri di taratura e funzionamento dell'impianto elettroacustico (compreso sonda apparato audio) e del sistema di limitazione, definiti dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale quale livello in emissione massimo per il rispetto dei limiti ambientali e di esposizione al pubblico (DPCM 215/99) sulla base degli orari di licenza e/o autorizzazione. Tale livello verrà impostato come soglia dal Tecnico Installatore e determina il valore massimo da misurarsi dall'apparato per la generazione degli allarmi.
 - Segnalare il numero dei valori LAeqT superiori alla soglia limite impostata dal tecnico in Acustica al fine della generazione degli allarmi superamento soglie di rumorosità sulla base delle autorizzazioni e limiti da applicare. Per le attività temporanee, e fino alle 24, i limiti DGR 45/02 e DPR 217/11, dopo le 24 i limiti del DPCM 14/11/97. La generazione degli allarmi deve essere programmabile e modificabile su indicazione anche della PA e avvenire, di default salvo diverse indicazioni della PA sulla base di particolari criticità ambientali del sito, dopo la registrazione di 10 superamenti su un arco temporale di 15 min fino alle 24 e di 10 superamenti in 60 min dopo le 24.
 - Gestire e mantenere in memoria di tutti gli allarmi (superamenti di livelli e/o orari impostati; manomissioni e/o guasti; coerenza rispetto alla taratura; etc.) tramite LOG interno ed e-mail ad almeno 10 utenti tra cui dovranno obbligatoriamente essere presenti i seguenti:
 - l'indirizzo P.E.C. dell'attività
 - fonometri@comune.ra.it
 - ra-fonometri@arpae.it
 - pm@comune.ra.it
 - suap@comune.ra.it

Per una gestione degli apparati potranno essere aggiunti altri indirizzi per conto e nell'interesse dell'attività stessa (utilizzatore degli impianti; tecnico installatore; etc) rendendo evidente e trasparente gli indirizzi alle autorità di controllo.

- Gestire tramite LOG interno eventuali errori o malfunzionamenti e registrare le eventuali modifiche apportate alle configurazioni del sistema.
